
Mediazione tributaria e definizione agevolata delle sanzioni

di [Antonio Gigliotti](#)

Pubblicato il 17 Settembre 2012

La risposta a un quesito relativo alla definizione agevolata delle sanzioni.

Mediazione tributaria: definizione sanzioni prima del reclamo

Quesito: Il reclamo obbligatorio, previsto e disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, preclude al contribuente la definizione in via agevolata delle sole sanzioni?

RISPOSTA

Definizione agevolata delle sanzioni

L'istituto deflattivo "parziale" della definizione agevolata delle sanzioni, disciplinato dall'articolo 16, comma 3, del D.Lgs 472/1997, consente al contribuente di pagare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento solamente **1/3 delle sanzioni tributarie** (non penali) irrogate, riservandosi la possibilità di instaurare il contenzioso presso la competente Commissione Provinciale, con riferimento alle sole maggiore imposte accertate.

Una simile scelta può rivelarsi utile allorquando il contribuente, pur ritenendo di essere nel giusto, nutra comunque incertezze sul buon esito del giudizio. Così, infatti, si va a ridurre il dovuto in caso di soccombenza.

Giova, tuttavia, precisare che il perfezionamento della definizione agevolata estingue irrevocabilmente l'obbligazione tributaria. Ciò si traduce nell'impossibilità per il contribuente di pretendere l'eventuale rimborso delle sanzioni versate, qualora intervenga una sentenza favorevole che accerta la non debenza del tributo.

In ogni caso, si segnala che l'articolo 19, comma 6, del D.Lgs 472/1997, in tema di esecuzione delle sanzioni, prevede che “se in esito alle sentenze di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso”.

Tanto premesso, la risposta al quesito è la seguente: **sì, il contribuente che lo ritenga opportuno, prima della presentazione del reclamo obbligatorio, può definire in via agevolata le sole sanzioni.**

17 settembre 2012

Antonio Gigliotti